

## **Allegato 2**

Disposizioni generali di gestione

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'organismo denominato \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_ cod.fisc \_\_\_\_\_

proponente il progetto denominato \_\_\_\_\_

---

### **DICHIARA**

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
  - nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  - nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  - nell’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
  - nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provincia le del 29 dicembre 2014, n. 2377;
  - nel d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto ”Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale” di seguito denominato “regolamento”;

(Il legale Rappresentante)

---

- nell'Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate all'inclusione lavorativa a favore di assistenti familiari (badanti);
- nella deliberazione 1690 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020", di seguito denominati "Criteri di attuazione";
- di accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento le seguenti disposizioni generali di gestione.

### **DISPOSIZIONE N. 1**

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Servizio Politiche sociali, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività l'organismo attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nel paragrafo 2.6 dei "Criteri di attuazione";
- rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33 del "regolamento" e dalla Sezione A "Criteri di attuazione";
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 3 settembre 1987, n. 21 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- conservare presso di sé la documentazione comprovante l'attività realizzata, la documentazione di spesa relativa allo voce "Assicurazioni", i contratti sottoscritti, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni ed a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi.

(Il legale Rappresentante)

---

## **DISPOSIZIONE N. 2**

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto dei parametri “CUS quota fissa”, “CUS quota variabile”, dei “parametri attuativi” e dello “parametro qualitativo minimo per la docenza” stabiliti nell'avviso e delle modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "Criteri di attuazione” al paragrafo 4.3 nonché nel rispetto dell'ammontare di finanziamento approvato per la voce di spesa “Assicurazioni”.

L'organismo attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché a fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

## **DISPOSIZIONE N. 3**

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall'organismo attuatore entro i termini previsti specificatamente nell'avviso.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nel capitolo 7 dei “Criteri di attuazione” e nell'avviso.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del “Regolamento” e nel capitolo 7 dei “Criteri di attuazione”.

## **DISPOSIZIONE N. 4**

L'organismo attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopraccitato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.L. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. ordinario n. 123/L), nonché alle “Disposizioni per la protezione dei dati personali” approvate con deliberazione della Giunta provinciale 7 giugno 2013, n. 1081, e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività specifiche finanziate e non a scopi privati.

(Il legale Rappresentante)

---

## **DISPOSIZIONE N. 5**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

(art. 33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- a) un anticipo fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle dichiarazioni trimestrali. Per la voce di spesa "Assicurazioni" lo stato di avanzamento sarà determinato sulla base della dichiarazione delle spese sostenute.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'organismo attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese. Nel caso in cui l'organismo attuatore abbia percepito un ammontare di finanziamento superiore allo spettante, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo non dovuto, mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale.

Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione contabile, si avvale di società di revisione iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ovvero di revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'organismo attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo la tutta la documentazione necessaria alla verifica ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

Il legale Rappresentante

---

### **DISPOSIZIONE N.6**

Il soggetto attuatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nel capitolo 3.2 dei “Criteri di attuazione”.

### **DISPOSIZIONE N. 7**

In caso di inosservanza da parte dell’organismo attuatore delle disposizioni stabilite nei “Criteri di attuazione” verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

### **DISPOSIZIONE N. 8**

L’organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L’organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L’organismo attuatore si impegna, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell’esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell’utenza.

Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l’organismo attuatore si impegna sin d’ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il legale Rappresentante

---

L'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

L'organismo attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

L'organismo attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, e in particolare le disposizioni n. 7 e n. 8 (Foro Competente e Obblighi Assicurativi e di sicurezza).

Data \_\_\_\_\_

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

